

**Sentenza:** 9/11/2007, n. 374

**Materia:** Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura

**Giudizio:** conflitto di attribuzione tra enti.

**Limiti violati:** dedotti dai ricorrenti la violazione dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) e degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

**Ricorrente:** Regione Liguria

**Oggetto:** Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, datato 27 febbraio 2007 ad oggetto la decisione su un ricorso proposto dalla Confcommercio e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia, avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria n. 64 del 27 ottobre 2006, adottato per la determinazione dei rappresentanti del consiglio camerale.

**Esito:** accoglimento del ricorso

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

La Regione Liguria propone ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, a seguito dell'emanazione del decreto del 27 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo economico (Direzione generale per il commercio, industria, artigianato ed agricoltura), ad oggetto la decisione su un ricorso proposto dalla Confcommercio e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia, avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria n. 64 del 27 ottobre 2006 adottato per la determinazione dei rappresentanti del consiglio camerale.

La ricorrente premette che il D.M. 24 luglio 1996, n. 501, attribuisce al Presidente della Giunta regionale diverse funzioni in materia di rinnovo dei consigli delle camere di commercio e prevede inoltre che, avverso le determinazioni del Presidente, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, assieme a quelle dei consumatori, possano presentare ricorso, circa la ripartizione dei seggi all'interno del consiglio camerale, al Ministero dell'Industria, (ora dello Sviluppo economico), che decide nei trenta giorni successivi alla ricezione dello stesso.

La Regione Liguria aggiunge che, nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale, il Presidente della Giunta regionale, ha emanato il decreto 64 del 27 ottobre 2006. Il successivo 11 dicembre 2006, la Confcommercio e la Confartigianato hanno notificato alla Regione Liguria il ricorso previsto dall'articolo 6 del d.m. 501 del 1996, al fine di ottenere

l'annullamento e la riforma di detto decreto, limitatamente alla parte del commercio, servizi alle imprese, nautica da diporto e portualità turistica.

La Regione Liguria rappresenta che a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche costituzionali, il rimedio del ricorso amministrativo previsto è venuto meno, (art. 9, comma 2 legge costituzionale n. 3 del 2001 nella parte in cui ha abrogato l'articolo 125, primo comma, Cost. che prevedeva il controllo degli atti amministrativi regionali da parte dello Stato), e che dunque il Ministero era privo di qualunque potere a decidere il gravame. Tuttavia il Ministero dello Sviluppo economico, con decreto del direttore generale 27 febbraio 2007, ha deciso nel merito dichiarando fondato il ricorso.

Inoltre la Regione Liguria deduce che l'esercizio del potere esercitato dallo Stato tramite il decreto direttoriale confligge con le competenze delineate dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, poiché tutte le materie riferibili allo sviluppo economico ed alle attività produttive sarebbero assorbite nella competenza legislativa residuale delle Regioni e che inoltre il mantenimento del potere statale di funzioni amministrative (decidere i ricorsi ex art. 6 d.m. 501/1996), viola i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza posti dall'art. 118 della Costituzione, non essendo il livello statale quello idoneo ad effettuare le valutazioni relative al grado di rappresentatività necessario per far parte degli organi di governo delle camere di commercio.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato sulla base delle seguenti ed articolate considerazioni:

**A)** Da una parte si sostiene che alle Camere di Commercio sono attribuiti dallo stato compiti che richiedono di essere disciplinati in modo omogeneo in ambito nazionale quali il registro delle imprese, i compiti degli uffici metrici provinciali ed anche l'uniformità della disciplina in materia di composizione dei consigli camerale.

Circa la composizione dei collegi camerale, è stata prevista la ripartizione dei consiglieri tra i vari settori produttivi come definita dallo statuto della camera di commercio in applicazione dei criteri stabiliti dal DPR 472/1995 e secondo le disposizioni dell'art. 38 , comma 3, lettera b), del d.lgs112/1998, modalità entrambe dirette a realizzare una uniformità di disciplina interna al sistema camerale omogenea su tutto il territorio nazionale.

Tale coerenza si riflette anche sull'individuazione delle organizzazioni imprenditoriali cui spetta designare i consiglieri (es. l'art. 12, comma 3 della legge 5801993, che prevedeva l'emanazione di un regolamento - d.m. 501/1996 -, e l'art. 38, comma 2, lettera c), del dlgs 112/1998, con cui è stabilito che tale disciplina continua ad essere di competenza dello Stato, previa intesa con le Regioni).

Dunque, anche quando ha proceduto al trasferimento alle Regioni di funzioni in materia di Camere di commercio, il legislatore si è sempre

preoccupato di garantire che la costituzione dei consigli camerali fosse omogenea su tutto il territorio nazionale.

Secondo la Corte non è possibile affermare che anche dopo la riforma del Titolo V Cost., non sia consentito allo Stato esercitare la potestà legislativa in materia di ordinamento delle camere di commercio, allorché sia ravvisabile un'esigenza unitaria a livello statale (Sentenze 88/2007 e 383, 285, 270, 242/2005).

**B)** La Corte ha però anche precisato che l'intervento statale deve essere proporzionato all'esigenza di esercizio unitario a livello statale e che, sotto questo profilo, può essere considerato congruo il mantenimento della competenza statale, previa intesa con le Regioni, ad emanare norme relative alla costituzione dei consigli camerali, mentre è invece eccessivo, in un contesto in cui la Regione esercita sia la funzione amministrativa relativa alla determinazione del numero dei rappresentanti (la cui designazione spetta a ciascuna organizzazione imprenditoriale), sia la funzione di controllo sugli organismi medesimi, conservare in capo allo Stato un rimedio amministrativo avverso le determinazioni dell'autorità regionale attuative della disciplina posta a livello nazionale.

D'altro canto se la Regione dovesse violare quei criteri le organizzazioni imprenditoriali risultano libere di rivolgersi all'organo giurisdizionale.

La Corte pertanto conclude in accoglimento del ricorso della Regione Liguria, dichiarando che non spetta allo Stato decidere, ai sensi dell'articolo 6 del d.m. 501/1996, i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale, con la conseguenza che deve essere disposto l'annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 27 febbraio 2007.